R.G. GSN n.20/2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

Ha emesso la seguente decisione nei confronti del signor **Mario Antonio Crea (tessera F.I.S.E. n. 000538/L)** e del **Circolo Ippico Tre Erre A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492130)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Flavio Toso.

* * * * * * *

Con comunicazioni del 4 e 5 ottobre 2021, la signora Francesca Begozzi, Presidente di Giuria del Concorso regionale B0* di Salto Ostacoli, svoltosi presso l'Excalibur Equestrian Club S.S.D. a R.L. in Roma tra i giorni 2 e 3 ottobre 2021, ha segnalato che "*In qualità di presidente di giuria desidero segnalare che ho provveduto alla squalifica del pony Grace nella categ. L70 di sabato, partito fuori classifica e montato da Mario A. Crea in quanto su segnalazione della giuria, esisteva una discrepanza fra il mantello del pony Grace(palomino) e del pony effettivamente montato dal sig. Crea (sauro) in gara. All'uscita del campo gara ho chiesto al sig. Crea di attendere in campo prova l'arrivo del veterinario di servizio Federico di Giuliano per la verifica del microchip e di portarmi il passaporto del pony. All'arrivo tempestivo del veterinario il pony non era più in campo prova ed il sig. Crea ignorava le mie ripetute richieste di portare il pony asserendo di essere impegnato con gli allievi che dovevano saltare. Infine, il pony mi e stato portato dal Sig. Flavio Toso (circolo ippico Tre Erre). La verifica del microchip ha confermato che il pony che aveva effettuato il percorso non era Grace come da ordine di partenza, ma un altro e il Sig. Toso mi ha comunicato che lo scambio era dovuto ad un errore del groom. Il passaporto non mi è stato consegnato in quanto rimasto in scuderia. Il sig. Toso si è impegnato a portarmi il giorno seguente (domenica) entrambi i passaporti come da mia richiesta, cosa che ha fatto e ve ne invierò copia. Ho fatto visionare i passaporti al veterinario di servizio che li ha trovati in ordine. Tanto si segnala per le opportune valutazioni circa l'accaduto.*".

Per le condotte segnalate, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Mario Antonio Crea e nei confronti del Circolo Ippico Tre Erre A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Flavio Toso, presso cui l'atleta risulta tesserato, fissando la data per l'adozione della decisione per il giorno 23 ottobre 2021, e concedendo alle parti, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l'adozione della decisione.

Con distinte memorie difensive del 20 ottobre 2021, le parti interessate hanno contestato ogni presunto addebito, asserendo che la partecipazione al Concorso di un pony diverso rispetto a quello iscritto ("Grace") sia stata un mero errore, un disguido tra la segreteria del Circolo ed il nuovo Groom addetto al carico dei pony e che, pertanto, non ci sarebbe stata alcuna volontà di violare intenzionalmente le norme regolamentari, tenuto conto altresì che il signor Mario Antonio Crea partecipava all'evento "*Fuori Classifica (pertanto non in gara), essendo in possesso di Autorizzazione a Montare di II Grado Discipline Olimpiche, alla categoria L70 Pony*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti risulta pacifica la circostanza dello scambio dei pony ovvero che il signor Mario Antonio Crea abbia partecipato e montato un pony diverso rispetto a quello iscritto al Concorso "Grace" e che tale condotta antiregolamentare sia emersa solo dopo controllo del microchip effettuata dal Medico-Veterinario, su preventiva segnalazione della Giuria.

Prima di allora né l'atleta Mario Antonio Crea, né tantomeno alcun referente del Circolo Ippico Tre Erre ASD si è adoperato per segnalare l'irregolarità.

La condotta contestata costituisce una violazione dell'art. 116, comma 6, del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, in quanto le sostituzioni dei cavalli in Concorso sono ammesse "*purché richieste almeno entro le ore 24,00 del giorno precedente l'inizio delle gare*" nonché violazione dell'articolo 365.6 del Regolamento Generale - Libro VII - Cavalli e Cavalieri, che attribuisce al cavaliere la responsabilità circa la "*puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde il cavaliere che partecipa alla manifestazione con detto cavallo* (…)".

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Giustizia, inoltre, il Circolo Ippico Tre Erre ASD, e per esso il suo legale rappresentante, è responsabile per gli illeciti commessi anche dai propri Tesserati, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli.

Dal tenore delle memorie difensive depositate/trasmesse dalle parti interessate, tuttavia, emerge come, solo dopo l'accertamento dell'irregolarità, il signor Flavio Toso si sia adoperato fattivamente per attenuare le conseguenze di una tale infrazione, ravvedendosi per l'accaduto e collaborando con il Presidente di Giuria nel reperire e consegnare al medesimo tutta la documentazione

veterinaria richiesta, accertatasi poi essere regolare.

In punto di attenuanti, si precisa, inoltre, come la partecipazione di un atleta ad un evento "Fuori classifica", non possa configurare una circostanza di cui all'articolo 9 del Regolamento di Giustizia, così come confermato anche dalla CAS nel giudizio n.2/2020 del 12 giugno 2020. La circostanza, al più, sarà valutabile *ex* art. 116 c.p.c.

Ad ogni modo, a carico delle parti interessate non risultano precedenti sanzioni per fattispecie simili.

A fronte di quanto sopra, nei confronti dell'atleta Mario Antonio Crea, tenuto conto delle violazioni regolamentari sopra descritte che costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di Giustizia, nonché condotte contrarie ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 13*bis* Statuto CONI e articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione, *ex* art. 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia, della sanzione della sospensione per giorni 20 (venti) dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.

Nei confronti del Circolo Ippico Tre Erre ASD, in persona del legale rappresentante, signor Flavio Toso, invece, questo Giudice, ai sensi degli articoli 4 e 6.1 punto III del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €.300,00 (euro trecento/00).

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 13*bis* Statuto CONI, gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, l'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, l'articolo 365 del Regolamento Generale - Libro VII - Cavalli e Cavalieri,

APPLICA

al signor Mario Antonio Crea (tessera F.I.S.E. n. 000538/L), *ex* art. 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione per giorni 20 (venti)** dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.;

- **al Circolo Ippico Tre Erre A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3492130)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Flavio Toso, *ex* art. 6.1 punto III del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda di €.300,00 (euro trecento/00)**.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 23 ottobre 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca